

N. 01589/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02045/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2007, proposto da:
Doc. Point Studio s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Righi, domiciliatario in Firenze, via
delle Mantellate 8;

contro

Comune di Pistoia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli avv. Vito Papa, Serena Andreini, Federica Paci, con
domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei
Rondinelli 2;

per l'annullamento

della nota prot. n. 542/07 del 17.08.2007 a firma del Comandante della
Polizia Municipale di Pistoia, notificata a mezzo raccomandata a/r
successivamente pervenuta, con cui è stata negata l'autorizzazione

all'installazione di n. 16 cartelli pubblicitari lungo la via Enrico Fermi in Pistoia, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente, ed in particolare dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Pistoia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2014 la dott.ssa

Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori L. Righi e F. Paci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame si impugna il diniego di autorizzazione all'installazione di 16 cartelli pubblicitari che la società Point Studio s.r.l. intendeva collocare lungo la via Enrico Fermi in Pistoia. Viene altresì impugnato l'articolo 4, comma quarto, del Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Pistoia.

Avverso il predetto diniego, motivato con il contrasto dell'installazione richiesta con la su menzionata norma regolamentare – la quale vieta l'installazione di cartelli pubblicitari “*nell'ambito e in prossimità di giardini, parchi, viali e strade alberate, e genericamente in spazi a verde di proprietà comunale*” – parte ricorrente deduce le censure di seguito sintetizzate.

1) Illegittimità derivata dall'illegittimità dell'articolo 4, comma quarto, del Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Pistoia, per violazione dei principi generali in tema di libertà di impresa (articolo 41 della Costituzione), nonché per violazione dell'articolo 23 del decreto legislativo numero 285 del 1992, dell'articolo 51, comma secondo, del d.p.r. numero 495 del 1992, dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 507 del 1993, dell'articolo 3, comma 149, lettera g) della legge numero 662 del 1996 e dell'articolo 62 del decreto legislativo numero 446 del 1997; eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza istruttoria, errore, sviamento, illogicità.

Con il diniego impugnato l'amministrazione ha fatto applicazione di una norma regolamentare di cui parte ricorrente sostiene l'illegittimità, affermando che essa introduce ipotesi di sostanziale totale divieto dell'attività pubblicitaria in ipotesi non previste dalla legge e in assenza di preminenti esigenze di pubblico interesse che possano giustificare una simile rigorosa disciplina. Di conseguenza, sarebbero state violate una serie di disposizioni, fra le quali il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione e l'articolo 23 del Codice della strada, nonché l'articolo 51, comma secondo, del Regolamento di attuazione del Codice predetto, in cui è espressamente prevista la possibilità di installazioni pubblicitarie sulle strade anche vicino a "*filari di alberi*", nel rispetto di specifiche disposizioni.

2) Violazione dell'articolo 53, comma quinto, DPR numero 495 del 1992 e dell'articolo 3 della legge numero 241 del 1990; eccesso di potere per motivazione assente e/o insufficiente, sviamento.

Secondo parte ricorrente l'amministrazione avrebbe avuto l'onere di precisare le ragioni per le quali non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di fatto per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

3) Violazione dell'articolo 10-*bis* della legge numero 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Parte ricorrente lamenta l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale sui motivi ritenuti dall'amministrazione ostativi al rilascio del provvedimento ampliativo richiesto.

Il Comune di Pistoia si è costituito in resistenza.

Con memoria depositata il 3 luglio 2014 parte resistente ha precisato: che a seguito dell'istanza presentata dall'odierna ricorrente in data 27 novembre 2001 e in mancanza di una risposta dell'amministrazione, dal 2004 in poi la società iniziò a installare gli impianti programmati senza esservi autorizzata; che gli impianti pubblicitari oggetto di controversia erano già stati installati alla data del diniego impugnato; che essi sono stati totalmente rimossi.

Sulla base di tale ultima circostanza, parte resistente eccepisce l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'impossibilità del ripristino degli impianti sanzionati priverebbe la ricorrente di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio.

Parte resistente ha pure contestato nel merito le deduzioni avversarie, sostenendo la legittimità del diniego impugnato e della norma regolamentare presupposta.

Dal canto suo, parte ricorrente ha replicato alle predette eccezioni e contestazioni, ribadendo il proprio interesse alla decisione, poiché la

rimozione degli impianti oggetto di sanzione non implicherebbe il venir meno, in caso di accoglimento del gravame, dell'obbligo per il Comune di Pistoia di provvedere nuovamente sulla domanda di autorizzazione precedentemente respinta con il provvedimento impugnato. Per altro, la ricorrente precisa che l'eventuale mancanza di interesse alla installazione dei cartelli non esclude la persistenza dell'interesse sul piano risarcitorio. Alla pubblica udienza del 23 settembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Dagli atti di causa emerge:

- che gli impianti pubblicitari oggetto dell'istanza denegata con il provvedimento impugnato erano già stati installati al momento dell'istanza stessa;
- che per tale installazione abusiva sono state irrogate dal Comune di Pistoia alla ditta odierna ricorrente le relative sanzioni e che con sentenza del Tribunale di Firenze numero 3732 del 2011 (con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice di pace di Pistoia del 3 febbraio 2009, n. 400) è stata accertata l'illiceità dell'affissione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico in assenza di autorizzazione, in violazione dell'articolo 23 del Codice della strada (in particolare, dei commi quarto e undicesimo di detta disposizione).

Il Collegio esamina l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse basata sull'avvenuta rimozione dei cartelli oggetto di controversia.

Tale eccezione va respinta, in quanto – come esattamente rilevato da parte ricorrente – da un lato l'ipotetico accoglimento del gravame obbligherebbe l'amministrazione a provvedere *ex novo* sull'istanza di

autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, dall'altro un'eventuale pronuncia favorevole potrebbe in ogni caso essere utile ai fini dell'esperimento della tutela risarcitoria.

Nel merito, il Collegio osserva che il divieto di installazione di impianti pubblicitari nei viali alberati, di cui all'impugnato art. 4 del Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Pistoia (applicato dall'amministrazione resistente alla fattispecie controversa), non costituisce divieto di tale ampiezza da impedire l'esercizio dell'attività economica svolta dalla società ricorrente, non costituendo regola ostativa in modo generalizzato e indiscriminato all'installazione di impianti pubblicitari; emerge infatti dagli atti di causa che il divieto è limitato, per ciò che qui rileva, al tratto alberato della via Enrico Fermi e alle traverse di tale tratto. Trattandosi di un divieto specifico e circoscritto, esso non appare viziato sotto il profilo della razionalità. Sotto altro profilo, la disposizione regolamentare risulta conforme al dettato normativo che attribuisce all'ente locale il potere/dovere di stabilire limitazioni e divieti a particolari impianti per ragioni di pubblico interesse (art. 3 del decreto legislativo numero 507 del 1993), ragioni che vanno in particolare individuate nell'esigenza di tutelare il verde pubblico.

Pertanto, le censure di cui al primo articolato motivo di gravame – riguardanti l'asserita illegittimità della norma regolamentare ora esaminata sotto il profilo della compressione del diritto di iniziativa economica, costituzionalmente garantito, nonché l'asserita portata assoluta del divieto – si rivelano infondate.

Infondato è altresì il secondo motivo di gravame, con il quale sostanzialmente parte ricorrente lamenta la mancanza di motivazione del diniego impugnato; si osserva che la nota del Comandante della Polizia municipale di Pistoia di cui trattasi richiama la normativa applicata specificando il contenuto del divieto, sicché essa appare conforme alla previsione di cui all'articolo 3 della legge numero 241 del 1990, che ha fornito la nozione di motivazione stabilendo che il contenuto di questa consiste nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione del provvedimento.

Nemmeno può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente si duole dell'omissione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'articolo 10-*bis* della legge numero 241 del 1990.

La disposizione in questione è stata tuttavia interpretata dalla giurisprudenza in modo non formalistico, sicché l'ambito applicativo dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 21-*octies* della medesima legge numero 241 del 1990 va esteso anche all'ipotesi di violazione della garanzia partecipativa prevista dall'articolo 10-*bis* (cfr.: Consiglio di Stato, IV, 18/04/2014, n. 1988), la cui omissione non determina l'annullamento del provvedimento laddove il contenuto di questo non sarebbe mutato per effetto del contraddittorio.

Orbene, nel caso di specie la chiarezza della normativa applicata e l'esatta rispondenza della fattispecie concreta alla previsione normativa esclude che dalla previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione e dalle conseguenti

osservazioni della società interessata potesse scaturire un diverso assetto degli interessi coinvolti.

Alla luce delle premesse su esposte, il ricorso in esame va, conclusivamente, respinto

Le spese di lite vanno addossate, in applicazione del principio di soccombenza, alla società ricorrente; esse si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe – lo respinge.

Le spese di lite, liquidate – in favore del resistente Comune di Pistoia – in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, vanno poste a carico della società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)